

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 16/01/2018

CIRCOLARE N. 04/2018

Approfondimento

Oggetto: Premi di fine anno con incertezze ai fini IVA

La prassi commerciale prevede spesso che i fornitori riconoscano ai loro clienti a fine esercizio premi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato.

La **Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7.2.2008 n. 36**, richiamando e confermando la Risoluzione 17.9.2004 n. 120, chiarisce, al paragrafo 1, che detti premi, se chiaramente previsti nelle originarie condizioni contrattuali, *“si traducono in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all’atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72”* e, quindi, rilevanti ai fini IVA e **per i quali può essere emessa nota di accredito ai sensi del citato art. 26, secondo comma** (cioè senza limiti di tempo) del D.P.R. 633/72.

Il paragrafo 4.5 della stessa risoluzione, tuttavia, precisa che la nota di accredito deve contenere l’indicazione, oltre che dell’accordo di riferimento (da cui deriva l’obbligo), anche della fattura, o delle fatture, cui il premio si riferisce. In sostanza si dice che, se il premio di quantità ha natura di sconto, nella relativa nota di accredito è necessario indicare le fatture cui lo sconto si riferisce.

Diverso è il parere della Corte di Cassazione, la quale con numerose sentenze (Cass. 11.1.2006 n. 380, Cass. 19.3.2007 n. 6475, Cass. 5.7.2011 n. 14780, Cass. 12.12.2011 n.26513, Cass. 30.3.2012 n. 5208, Cass.

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

29.5.2013 n. 13312, Cass. 8.10.2014 n. 21182, Cass. 20.11.2015 n. 23782) ha stabilito che la concessione ai clienti di premi a chiusura dell'esercizio per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, non può essere qualificabile come il riconoscimento di uno sconto, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, non attribuisce il diritto all'emissione della nota di variazione IVA. Per la Cassazione, il premio di fine anno è un contributo autonomo. Secondo la Cassazione, quindi, mentre lo sconto o abbuono praticato sul prezzo di fornitura attribuisce al cedente il diritto alla detrazione dell'IVA mediante l'emissione della nota di variazione, il premio di fine anno si qualifica come **contributo autonomo riconosciuto indistintamente al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato** e rappresenta una corresponsione in funzione liberale **senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili**. Detto premio, quindi, deve considerarsi **semplice movimento di denaro escluso da IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR 633/72**.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni opposte dell'Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, riteniamo che sia più corretto attenersi all'indicazione di quest'ultima. Chi avesse emesso in passato note di accredito con IVA, tenga comunque presente l'indirizzo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 36/2008.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.